

STATUTO

CNA Napoli Associazione Provinciale

Napoli, 21 febbraio 2010

STATUTO

CNA NAPOLI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, CNA Napoli Associazione Provinciale, associazione volontaria e senza fini di lucro, essa potrà avere sede nella provincia di Napoli. Essa si obbliga all'uso della denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei relativi logotipo (CNA, seguito dalla specificazione Napoli Associazione Provinciale) e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

La CNA Napoli Associazione Provinciale concorre a costituire il sistema CNA, ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale di Napoli. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA, in cui le CNA Provinciali medesime si articolano.

Promuove la costituzione di CNA Pensionati di Napoli, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi; promuove l'organizzazione delle Unioni provinciali, nei termini stabiliti dalla Direzione Nazionale, nonché eventuali Raggruppamenti di Interesse.

Le Unioni CNA, CNA Pensionati ed i Raggruppamenti di interesse, presenti e riconosciute, sono componenti delle articolazioni del sistema Confederale, come previsto dal successivo art. 7.

La durata di CNA Napoli è illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri nominati dall'articolo 30 del presente Statuto.

La CNA Napoli Associazione Provinciale favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con l'art. 2 e l'art. 5/A dello Statuto Nazionale della CNA.

Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1 - Gli scopi della CNA Napoli Associazione Provinciale sono:

a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, le piccole e medie imprese e le relative forme associate, degli artigiani, delle imprenditrici e degli imprenditori, dei pensionati, dei lavoratori autonomi nelle sue diverse espressioni, la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della provincia di Napoli;

b) la stipula, con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, di accordi e contratti sindacali a livello provinciale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o regionale;

c) garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori espressi dalle Unioni Provinciali.

2 - In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Napoli Associazione Provinciale svolge le seguenti attività:

a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo provinciale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

b) promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici, agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971. L'Ente di Patronato è costituito ai sensi e per gli scopi di cui alla Legge 30 Marzo 2001 n.152.

d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici, degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);

e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati attraverso la costituzione della CNA Pensionati garantendole ambiti di autonomia politica ed i necessari supporti organizzativi;

f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;

g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione;

h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

i) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;

- l) definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- m) stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

TITOLO II - Rapporti con il sistema CNA

Art. 3 - Il sistema CNA

La CNA Napoli Associazione Provinciale si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese artigiane, delle loro imprenditrici e dei loro imprenditori, di tutte le forme di lavoro autonomo, delle piccole medie imprese e delle relative forme associate e dei pensionati.

Assicura la presenza delle Unioni, di CNA Pensionati e dei raggruppamenti nell'Assemblea nei successivi livelli Confederali del sistema provinciale; concorre insieme alle altre Associazioni provinciali Campane, attraverso uno specifico Patto Costitutivo, alla effettiva ed integrata organizzazione di CNA Campania oltre che alla costituzione delle Unioni e di CNA Pensionati regionali; partecipa, unitamente alle altre Associazioni Campane, al Piano Strategico Poliennale di sistema regionale, sulla base dei meccanismi e delle risorse in esso stabiliti.

Ogni associato della CNA Napoli Associazione Provinciale è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA, ed ha diritto avvalersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nella CNA Napoli Associazione Provinciale nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento alla CNA Napoli Associazione Provinciale.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici, degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono il lavoro, l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di

imprenditorialità, dedizione, innovazione, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore, in ogni parte del nostro Paese.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e promuove la partecipazione delle imprenditrici ai relativi tavoli istituzionali ed economici.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi all'impresa.

Il sistema CNA così definito si basa sulla confluenza di diverse autonomie in una logica di sistema unitario fondato sulla reciproca creazione di valore.

Il sistema CNA garantisce a tutte le imprese associate il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 - Rapporti con la CNA Regionale Campania

La CNA Napoli Associazione Provinciale concorre a costituire con le altre CNA provinciali campane la CNA Regionale della Campania, istanza di secondo grado rispetto alle CNA Provinciali, che rappresenta il livello di relazione, gestione strategica ed attuazione della rappresentanza nel territorio regionale.

La CNA Napoli Associazione Provinciale, di intesa con la CNA Regionale della Campania e con le Unioni Nazionali, si impegna ad operare per la costituzione delle Unioni Regionali.

Art. 6 - Rapporti con le Unioni e rapporti con la CNA Nazionale

La CNA Napoli Associazione Provinciale riconosce il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese e di concerto con le Associazioni Nazionali e le Unioni Regionali, si impegna a promuovere eventuali articolazioni territoriali. La CNA Napoli Associazione Provinciale concorre a costituire, unitamente alle altre CNA Provinciali, alle Unioni Nazionali ed alle CNA Regionali, la CNA Nazionale.

Art. 7 - Le articolazioni di CNA:

A) Le Unioni CNA

Le Unioni sono aggregazioni di interessi di settore e professionali costituite da tutti gli associati del Sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica: ogni Unione può, nella propria autonomia, stabilire criteri organizzativi aggiuntivi volti a rappresentare, al proprio interno, specifiche identità di mestiere, di settore, di filiera e di distretto produttivo.

Organi dell'Unione provinciale sono l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza ed il Presidente: ogni 4 anni, l'Assemblea, elegge per la quota di competenza, i propri componenti nell'Assemblea della CNA di Napoli, come da Statuto della stessa; contemporaneamente, l'Assemblea:

a) elegge il Consiglio Provinciale dell'Unione, con le modalità di composizione e di funzionamento stabilite dal Regolamento Provinciale, nel rispetto del pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;

b) elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Provinciale, sulla base dei medesimi principi;

c) elegge i rappresentanti dell'Unione Provinciale al Consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale; i Presidenti Provinciali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.

I Presidenti di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di ciascuna Unione Provinciale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Napoli Associazione Provinciale.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente di CNA Napoli Associazione Provinciale.

Il Presidente di CNA Napoli Associazione Provinciale conferisce delega all'Unione ed al suo Presidente per:

a) rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;

b) rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;

c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare accordi territoriali dei rispettivi mestieri e/o settori;

d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;

e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi: di eventuali obbligazioni autonomamente assunte rispondono esclusivamente i loro rispettivi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA di Napoli anche per concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie da impegnare nelle attività che le concernono.

B) Unione Fita

Tenuto conto della specificità del settore dell'Autotrasporto lo stesso costituisce una Unione che, dotata un proprio Statuto Nazionale, detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate.

CNA Fita è comunque obbligata a concertare con la CNA Napoli Associazione Provinciale eventuali decisioni di iniziative, non unitarie, di fermo dei servizi di autotrasporto merci a livello provinciale, che impegnino l'insieme della Confederazione o che palesino conflitti tra l'interesse generale delle imprese associate alla CNA e l'Autotrasporto.

Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA può agire solo previa autorizzazione di CNA Napoli Associazione Provinciale.

C) I Raggruppamenti di interesse

La CNA Napoli Associazione Provinciale promuove l'organizzazione di aggregazioni tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni; il Presidente di ciascuna aggregazione di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Napoli.

D) CNA Pensionati

La CNA Napoli Associazione Provinciale promuove l'organizzazione di CNA Pensionati, quale componente del sistema, titolare di un proprio Statuto nazionale, in sintonia con gli Statuti del sistema CNA: titolare, CNA Pensionati, di Convenzioni nazionali con gli Istituti Previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati stessi, con automatica adesione all'intero sistema CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati di Napoli è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA Napoli Associazione Provinciale.

TITOLO III - Il Sistema CNA: requisiti di ammissione

Art. 8 - Adesione al sistema CNA

Per aderire alla CNA Napoli Associazione Provinciale, e quindi al sistema CNA, le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi ed i pensionati iscritti alla CNA Pensionati devono:

- a) accettare lo statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Napoli Associazione Provinciale;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. ed E.P.A.S.A. le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con ogni mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi, sempre nell'ambito del raggiungimento delle finalità associative;
- d) garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo dell'associazione e del sistema CNA.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile (TUIR, art. 111, comma 4-quinquies, lettera f).

I diritti degli associati CNA:

- a) ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto;
- b) ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe;
- c) gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca;
- d) ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto;
- e) tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza provinciale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale;
- f) per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

Art. 9 – Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

In quanto parte costituente del sistema CNA, la CNA Napoli Associazione Provinciale assume tutti gli obblighi di cui all'art. 8 dello Statuto Nazionale della CNA; in particolare:

- scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
- che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti alla CNA Pensionati;
- modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- l'obbligo per la CNA Napoli Associazione Provinciale di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- organi di controllo, garanzia ed arbitrari coerenti con il presente Statuto;
- ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logo tipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logo tipo e simbolo è della CNA Nazionale;

- il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.

TITOLO IV - Gli organi della CNA Napoli Associazione Provinciale

Art. 10 - Composizione degli organi della CNA Napoli Associazione Provinciale

Gli organi della CNA Napoli Associazione Provinciale sono composti da imprenditrici, imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti alla CNA Pensionati di Napoli, nonché da legali rappresentanti e dagli amministratori di società e forme associate iscritte alla CNA. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

E' fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti).

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia di ogni organo.

Art. 11 - Gli organi della CNA Napoli Associazione Provinciale

1) Gli organi della CNA Napoli Associazione Provinciale sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

2) Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme del presente Statuto, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) in caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per

età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello federale superiore;

e) nelle assemblee provinciali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 12 - L'Assemblea della CNA Napoli Associazione Provinciale - durata e composizione, poteri e compiti

L'Assemblea rimane in carica quattro anni e si svolge almeno una volta l'anno.

Sono membri dell'Assemblea:

a) i Presidenti in carica delle istanze territoriali della CNA Napoli Associazione Provinciale e delle Unioni;

b) i Presidenti in carica della CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse di cui all'art. 7 punto C;

c) il Presidente in carica del Comitato provinciale EPASA, qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente Statuto;

d) un numero di titolari di imprese, legali rappresentanti di società e forme associate, e pensionati, eletti ogni quattro anni delle Assemblee delle istanze territoriali, in base alla consistenza associativa;

e) ai componenti l'Assemblea di cui alle lettere a-b-c-d si aggiungono i Presidenti onorari;

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

I Presidenti di cui alle lettere a-b-c e del presente articolo, sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Napoli Associazione Provinciale.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Napoli Associazione Provinciale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- esamina l'andamento della CNA Provinciale e delle strutture collegate;
- approva il bilancio consuntivo della CNA Provinciale, proposto dalla Direzione Provinciale;
- indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;
- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti d'ammissibilità nel sistema CNA.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 1 ora rispetto alla prima.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione, le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni quattro anni per:

- deliberare i criteri relativi alla composizione ed al numero dei componenti la Direzione Provinciale ed elegerli;
- eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi.
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti il Collegio dei Garanti, in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

L'Assemblea può conferire la presidenza onoraria e revocarla ai sensi del successivo art. 16.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione, prima della normale scadenza dei quattro anni, del Presidente e dei Vicepresidenti e degli altri organismi eventualmente decaduti o dimissionari o venuti a mancare.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà + 1 degli aventi diritto. Qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13 - La Direzione provinciale, durata-composizione-poteri-compiti

La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da membri eletti dall'Assemblea tra i titolari di impresa iscritti alla CNA Napoli Associazione Provinciale, i legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA Napoli Associazione Provinciale ed i pensionati iscritti alla CNA Pensionati provinciale.

Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti delle Unioni, delle Sedi territoriali, di CNA Pensionati, dei Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, ed i Presidenti onorari di CNA.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 1 ora rispetto alla prima.

Le decisioni della Direzione sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione, le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore generale della CNA Provinciale;

- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA Provinciale stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, all'utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- d) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- e) esercitare il controllo sulle attività ed i risultati delle società ed Enti promossi o partecipati direttamente o indirettamente dalla CNA Provinciale;
- f) sottoporre alla Direzione Nazionale della CNA le eventuali domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome, nonché l'eventuale cessazione del loro rapporto associativo;
- g) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza delle norme del presente statuto;
- h) decidere in merito all'acquisto di beni immobili e decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni;
- l) deliberare su proposta del Direttore generale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Napoli Associazione Provinciale e le assunzioni, i licenziamenti, l'inquadramento contrattuale dei funzionari;
- m) dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti;
- n) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- o) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- p) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- q) deliberare le quote associative annuali di propria pertinenza ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- r) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Provinciale;
- s) dotarsi di un proprio regolamento;
- t) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;
- u) nei modi e nei termini di cui al successivo art. 27, nominare il Comitato provinciale EPASA, nominare il Presidente ed approvare il regolamento del Comitato medesimo;
- v) adottare decisioni politiche;
- z) concorrere alla definizione del Piano Strategico di Sistema regionale, finalizzato alla concreta ed integrata organizzazione della CNA Regionale Campania, proposto dalla Presidenza provinciale per il tramite del Direttore generale;
- z-bis) decidere sulle domande di partenariato, aggregazione previa comunicazione alla Direzione Nazionale, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento. In particolare, la Direzione Provinciale, ai sensi anche

dello Statuto Nazionale, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:

1) il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;

2) l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente.

z-ter) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza.

Il Presidente onorario partecipa di diritto ai lavori della Direzione.

La Direzione provinciale può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche funzionari sindacali e responsabili dei servizi.

Art. 14 - La Presidenza, durata-composizione-compiti

La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale.

La Presidenza:

a) promuove l'attività politica della CNA;

b) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore generale, il Piano Strategico poliennale della CNA;

c) ha funzioni di rappresentanza politico/istituzionali;

d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;

e) convoca la Direzione e l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno;

f) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore generale, il Piano Strategico di Sistema Regionale;

g) può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;

h) in caso di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o dei Collegi dei Revisori, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;

i) in caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dai rispettivi statuti, la presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello confederale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati tra le imprenditrici, gli imprenditori associati alla CNA Napoli Associazione Provinciale.

Il Presidente resta in carica per quattro anni, e per non più di due mandati pieni e consecutivi nell'ambito dello specifico ruolo.

Il Presidente della CNA Napoli Associazione Provinciale:

- ha la rappresentanza politica della CNA Provinciale;
- ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Provinciale;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA Napoli Associazione Provinciale, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti dei terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 16 - Presidenza onoraria

L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici, imprenditori, anche pensionati, che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

Art. 17 - Il Direttore generale

Il Direttore generale della CNA Napoli Associazione Provinciale viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore generale:

- è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Provinciale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali;
- concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA Napoli Associazione

Provinciale ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;

- partecipa, con parere consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Provinciale;
- può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui può delegare funzioni proprie, ad esclusione di quelle di cui ai due punti successivi. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate. Il Direttore generale ed i collaboratori, cui sono state delegate dallo stesso responsabilità e funzioni, formano la Direzione Operativa la quale, pur non configurandosi in alcun modo come organo associativo, esercita un ruolo primario di direzione organizzativa;
- propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Provinciale e l'attribuzione o revoca degli incarichi a funzionari/quadri;
- stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ivi compreso quello assegnato alle Unioni, ad esclusione dei funzionari/quadri; propone alla Direzione l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro, le proposte di inquadramento contrattuale dei funzionari/quadri ivi compresi quelli assegnati alle Unioni, sentiti i rispettivi Presidenti. Nell'espletamento di tali funzioni, nonché di quelle di cui al precedente punto, ha competenza esclusiva e non delegabile;
- propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA Napoli Associazione Provinciale;
- propone alla Presidenza il Piano Strategico di Sistema Regionale;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA Napoli Associazione Provinciale, presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;

Tutto il management ed i quadri rispondono direttamente al Direttore generale.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Provinciale.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

Qualora la situazione economica e finanziaria sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essi, è possibile la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

Art. 19 - Il Collegio Provinciale dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che non possono avere alcun incarico, né elettivo né contrattuale, in alcun organo nell'ambito del Sistema CNA, ed è presieduto da un giurista, e può essere composto anche da membri esterni al Sistema CNA.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA Provinciale all'unanimità; rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, con funzioni di collegio arbitrale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide su controversie che insorgono tra i singoli associati e gli organi dirigenti, tra la CNA Napoli Associazione Provinciale e le associazioni e federazioni componenti il sistema provinciale CNA ovvero tra le medesime associazioni o federazioni, in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi di cui all'art. 11.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione provinciale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singola impresa associata alla CNA Napoli Associazione Provinciale.

La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Provinciali di appartenenza, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, in unico grado, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il regolamento del Collegio stabilisce modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato.

Il giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Provinciali è il Collegio dei Garanti Nazionale.

Art. 20 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al regolamento interno della CNA Napoli Associazione Provinciale l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

Art. 21 - Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA Napoli Associazione Provinciale, di Presidente di Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Provinciale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO V - Articolazioni territoriali

Art. 22 - Sedi territoriali

L'articolazione territoriale della CNA Napoli Associazione Provinciale è costituita dalle sedi territoriali. Sono sedi territoriali quelle deliberate dalla Direzione Provinciale. La sede territoriale è composta da uno o più uffici territoriali.

Nella sede territoriale si realizza la partecipazione diretta dell'associato alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini dell'Associazione.

La sede territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati circa le azioni e le opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

Art. 23 - Organi della sede territoriale

Gli organi della sede territoriale sono:

- Assemblea
- Presidenza
- Presidente

a) l'Assemblea della sede territoriale.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla CNA Napoli Associazione Provinciale che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza della sede territoriale; ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva. Sia nella forma annuale ordinaria che in quella quadriennale elettiva, viene convocata di norma dalla Presidenza della medesima sede territoriale in prima ed in seconda convocazione, con un intervallo di tempo, tra le due convocazioni, di almeno due ore. L'Assemblea può essere occasionalmente convocata dalla Presidenza Provinciale.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente le imprenditrici, gli imprenditori, i lavoratori autonomi ed i pensionati regolarmente iscritti alla CNA o alla CNA Pensionati al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Le decisioni dell'Assemblea annuale ordinaria regolarmente convocata sono sempre valide qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea quadriennale elettiva può procedere all'elezione degli organi quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, sia di almeno cinque volte superiore al numero degli eleggendi.

L'Assemblea annuale esamina lo stato dell'Associazione a livello locale e propone orientamenti alla CNA Provinciale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede territoriale.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge la Presidenza indicando in essa il Presidente ed i Vice Presidenti della sede territoriale nonché la quota di componenti l'Assemblea provinciale di propria competenza, in base alle norme previste dal presente Statuto.

b) La Presidenza della sede territoriale.

La Presidenza è composta dal Presidente e dai Vicepresidenti.

La Presidenza è convocata dal Presidente; essa può essere convocata dal Vicepresidente su delega del Presidente o quando questi sia assente o impedito.

La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La Presidenza convoca l'Assemblea nella forma annuale e in quella quadriennale elettiva, fissandone l'ordine del giorno.

La Presidenza è coadiuvata, nell'espletamento delle proprie funzioni, dal responsabile della sede territoriale nominato dalla Direzione Provinciale, su proposta del Direttore generale.

c) Il Presidente della sede territoriale.

Il Presidente resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente presiede le riunioni della Presidenza e dell'Assemblea della struttura territoriale della CNA.

Il Presidente su delega della presidenza provinciale ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali e verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali.

La funzione di Presidente è assunta dal Vice Presidente tutte le volte che si verifichi l'assenza o l'impedimento del Presidente

TITOLO VI - Autonomia finanziaria - bilanci

Art. 24 - Fondo Comune

Il Fondo Comune della CNA Napoli Associazione Provinciale è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al Fondo Comune sono approvate dalla Direzione Provinciale, su proposta della Presidenza, nella riunione in cui viene presentato il bilancio preventivo.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, art. 111, comma 4-quinquies, lettera a).

Art. 25 - Autonomia Finanziaria

La CNA Napoli Associazione Provinciale ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori della CNA Napoli Associazione Provinciale possono far valere i propri diritti, solo sul Fondo Comune costituito ai sensi del precedente art. 24.

Art. 26 - Bilanci

Gli organi competenti della CNA Napoli Associazione Provinciale approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.

La CNA Napoli Associazione Provinciale persegue l'obiettivo del pareggio del bilancio.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad esso deve allegare la propria relazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché il fondo di cui all'art. 24 non potranno essere distribuiti, durante la vita dell'Associazione, nemmeno in forma indiretta.

TITOLO VII - Enti Confederali

Art. 27 – Ente di Patronato per l'Assistenza sociale agli artigiani – E.P.A.S.A.

La CNA Napoli Associazione Provinciale si avvale dell'Ente confederale EPASA, legalmente riconosciuto in forza del Decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21/4/71, di cui all'art. 27 dello Statuto nazionale della CNA, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla

CNA, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini aventi la sede della loro impresa ovvero il loro domicilio nel territorio della provincia di Napoli, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, sul territorio provinciale, promuovendo anche studi e ricerche. A tale fine la Direzione della CNA Napoli Associazione Provinciale nomina tra i suoi associati un Comitato provinciale EPASA, composto da un minimo di tre persone, una delle quali designata dalla CNA Pensionati provinciale, con il compito di coordinare l'attività dell'EPASA nel territorio della provincia, al fine di rendere al meglio i servizi agli utenti.

La Direzione della CNA Napoli Associazione Provinciale nomina il Presidente del Comitato provinciale EPASA.

Il Comitato provinciale EPASA si doterà di un proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Direzione della CNA Napoli Associazione Provinciale e, d'intesa con gli organi nazionali dell'EPASA, potrà costituire sedi zonali.

Su richiesta del Comitato provinciale EPASA, la Direzione della CNA Napoli Associazione Provinciale potrà distaccare propri dipendenti presso la sede provinciale dell'EPASA, anche con funzioni di direttore.

I rapporti economici tra il Comitato Provinciale EPASA e l'EPASA saranno disciplinati con apposita convenzione.

ART. 28 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

Ciascun livello confederale, e cioè la CNA Nazionale, le CNA Regionali e le CNA Provinciali, è tenuto ad adottare il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni partecipano alla definizione del Piano Strategico al corrispondente livello confederale.

ART. 29 - Rapporto associativo

Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato

Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

Il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, viene recepito dalla CNA Napoli Associazione Provinciale.

La revoca dell'adesione della CNA Napoli Associazione Provinciale al Sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati all'Associazione medesima, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

TITOLO VIII - Norme finali

Art. 30 - Scioglimento della CNA Napoli Associazione Provinciale

Lo scioglimento della CNA Napoli Associazione Provinciale può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa della CNA Napoli Associazione Provinciale, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento: l'intero patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (TUIR, art. 111, comma 4-quinquies, lettera b).

Art. 31 - Entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento della CNA Napoli Associazione Provinciale

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data d'approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione Provinciale della CNA dovrà approvare il regolamento provinciale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 32 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della CNA Napoli Associazione Provinciale approvato dall'Assemblea elettiva del 18 febbraio 2007, abroga ogni precedente simile normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della CNA Napoli Associazione Provinciale attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente Provinciale espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Per tutto ciò che non è previsto da questo statuto si applicano, purché compatibili, le norme dello Statuto nazionale e le norme di leggi vigenti in materia.